



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento unitario iscritto al n. R.F. **91/2024** relativo alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da :

CAMILLA TAGLIENTE

Il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni,

vista la proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con contestuale istanza di concessione di misure protettive, presentata da **Camilla Tagliente**;

visto l'art. 70 C.C.I., pronuncia il seguente

DECRETO

- rilevato che la ricorrente è residente in Provincia di Verona e non risulta aver trasferito la residenza nell'anno antecedente il ricorso;
- rilevato che il ricorso è stato depositato da persona fisica che non esercita, né ha mai esercitato, attività commerciale o professionale, e che quindi rientra nella nozione di consumatore prevista dall'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- considerato a tal riguardo che: -) le partecipazioni in società di capitale indicate nella nota depositata il 12.6.24 (ed ereditate dal padre) non assumono valore rilevante al fine di attribuire alla ricorrente la qualità di professionista (essendo inferiori al 22 %); -) i debiti oggetto di ristrutturazione non sono riconducibili alla S.n.c., di cui è stata socia per un limitato periodo di tempo;
- rilevato che il ricorso contiene la proposta, ma non il piano;
- considerato, peraltro che il piano è superfluo, poiché la proposta prevede il pagamento dei creditori subito dopo la definitività dell'omologa;
- rilevato che sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 67 comma 2 CCII;
- considerato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, posto che la ricorrente espone una situazione debitoria di € 1.537,744 e risulta priva di beni o entrate, tali da far fronte in tempi brevi ai debiti;

- considerato che lo stato di sovraindebitamento trova origine principalmente nella prestazione di garanzie personali collegate alle società della famiglia, a seguito del decesso del padre;
- rilevato che la proposta si basa su finanza esterna per l'importo di € 30.800, già messo a disposizione della procedura da parte di un terzo, il quale si è anche impegnato al pagamento del compenso dell'OCC;
- considerato che tale provvista consente il pagamento integrale dei crediti privilegiati e di una quota del 1,90 % dei crediti chirografari;
- rilevato che la proposta prevede anche la ristrutturazione dei debiti oggetto di ordinanza di assegnazione, pronunciata in esito ad un pignoramento presso terzi;
- considerato che la proposta deve ritenersi ammissibile in relazione a quest'ultimo profilo, alla luce della persistente attualità della soluzione di diritto vivente ricavabile dalla sentenza n. 65/22 della Corte Costituzionale (traente origine dall'art. 8 comma 1-bis L. n. 3/12, la cui formulazione è stata sostanzialmente riproposta nell'art. 67, comma 3, CCII);
- considerato che, unitamente al ricorso, è stata depositata la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Stefano Bergamasco, rispondente ai requisiti contenutistici previsti dall'art. 68, commi 2 e 3, CCII;
- considerato che la relazione del gestore della crisi pur non essendo espressamente previsto dall'art. 68 CCII, deve prendere posizione sulla fattibilità del piano e contenere (anche al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 67, comma 4 CCII) informazioni sulle prospettive di soddisfazione dei creditori in caso di alternativa liquidatoria, poiché: -) intuibili ragioni di economia giustificano un'anticipazione del giudizio di fattibilità (previsto dall'art. 70, comma 7, CCII in sede di omologa) già al momento dell'ammissione, ferma restando la sua rinnovazione al momento dell'omologa; -) le stesse ragioni giustificano un'attività informativa diretta ai creditori, al fine di consentire un vaglio adeguato dell'esercizio del diritto di formulare osservazioni sotto il profilo della convenienza;
- nel caso di specie la relazione del gestore della crisi prende espressa posizione sulla fattibilità (invero, nel caso di specie di pronta evidenza a fronte della disponibilità dell'assegno circolare corrispondente all'attivo della procedura), ma non anche sulle prospettive di soddisfazione dei creditori in caso di alternativa liquidatoria;
- considerato, peraltro, che tale lacuna, tenuto conto del patrimonio e della proposta della ricorrente, può essere superata in questa sede, evidenziando che: -) nel caso di apertura della liquidazione controllata, sarebbe acquisibile solo una quota di reddito di € 800 al mese per tre

anni, tenuto conto della condivisibile quantificazione delle spese di sostentamento indicato dall'OCC (€ 1340 al mese) e della retribuzione della ricorrente (€ 2140); -) non risultano altri beni di valore effettivo, liquidabili; -) in particolare, il valore dell'autovettura (pari a circa € 6.000) deve ritenersi neutro, poiché in caso di liquidazione la ricorrente dovrebbe essere autorizzata ad avvalersi di un mezzo equivalente, necessario per gli spostamenti, [REDACTED] [REDACTED] -) anche nel caso di apertura della liquidazione controllata verrebbero meno gli effetti dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso (posto che alla procedura di liquidazione controllata sono ormai espressamente estese le regole di spossessamento e di obbligatorietà del concorso formale e sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che dell'inopponibilità dell'effetto traslativo di crediti futuri); -) la proposta della ricorrente, quindi, sembra assicurare un attivo (€ 30.800) maggiore di quello realizzabile in caso di liquidazione controllata (€ 28.800), tenuto anche conto del fatto che l'attivo della liquidazione controllata sarebbe poi abbattuto dal compenso del liquidatore;

- considerato che in sede di ammissione deve essere compiuto il giudizio sulla sussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 69, comma 1, CCIII, fermo restando la sua rinnovazione al momento dell'omologa;
- considerato che, tenuto conto di quanto esposto nella relazione del gestore della crisi allo stato non sono ravvisabili le condizioni previste dall'art. 69, comma 1, CCII;
- considerato dunque che il giudizio di ammissibilità è allo stato complessivamente positivo;
- rilevato che la ricorrente ha chiesto la pronuncia: 1) dell'inibitoria generale di azioni esecutive e cautelari; 2) di ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- considerato che la prima istanza può essere accolta;
- considerato, quanto alla seconda istanza, che: -) una misura astrattamente idonea a conservare l'integrità del patrimonio e funzionale all'esecuzione del piano è l'inibitoria temporanea degli effetti dell'ordinanza di assegnazione di una quota dello stesso, peraltro oggetto di specifica istanza; -) nel caso di specie, tuttavia, la misura in questione non è funzionale, poiché la proposta si basa su finanza esterna e non è quindi necessaria la conservazione temporanea della capacità patrimoniale della parte; -) l'istanza non può quindi essere accolta;
- considerato che deve essere disposta la comunicazione ai creditori non solo della proposta e del piano, come previsto dall'art. 70, comma 1, CCII, ma anche della relazione del gestore della crisi

(e delle successive integrazioni), al fine di consentire un vaglio adeguato dell'esercizio del diritto di formulare osservazioni;

- considerato che deve essere disposta la pubblicazione della proposta e del piano su sito del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili (ovvero quelli relativi alla condizione di salute della ricorrente);
- considerato che invece la proposta ed il piano devono essere comunicati integralmente ai creditori, poiché i dati sensibili, nel caso di specie, sono necessari per valutare il requisito della meritevolezza;

p.q.m.

1) dispone che l'OCC provveda a pubblicare la proposta e il piano sul sito web del Tribunale (con oscuramento dei seguenti dati sensibili indicati in motivazione) e a comunicarli (unitamente alla propria relazione particolareggiata e alle relative integrazioni) ai creditori, entro trenta giorni, con l'invito agli stessi di comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e con l'avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

2) dispone che l'OCC, con la comunicazione indicata nel punto precedente, avverta i creditori che, entro 20 giorni dalla comunicazione stessa, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

3) dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel punto precedente depositi le ricevute di comunicazioni ai creditori e, nel caso in cui sia pervenute osservazioni, ma dopo aver sentito il debitore, una relazione con presa di posizione sulle osservazioni stesse ed eventuali proposte di modifiche del piano provenienti da debitore;

4) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari su patrimonio del debitore fino alla pubblicità della sentenza di omologa.

Si comunichi.

Verona, 23/07/2024

Il Giudice
dott. Pier Paolo Lanni